



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Commissione Tecnico Consuntiva per le Suole di Psicoterapia

ATTIVITÀ FORMATIVE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA IDONEITÀ CURRICOLARE DEI DOCENTI

21 Novembre 2017¹

Premesse

La valutazione in titolo terrà conto della distinzione posta nel Regolamento di cui al DR 509/98 delle attività formative in discipline di base e discipline caratterizzanti, queste ultime articolate in discipline teoriche e teorico-pratiche. Una ulteriore considerazione riguarderà da un lato le attività esercitativo-pratiche e dall'altro seminari o conferenze. Si terrà inoltre conto del fatto che nei regolamenti e nelle relazioni annuali di varie scuole risultano presenti la figura del tutore, definito in modo eterogeneo (co-trainer, formatore, etc.) e altre figure con responsabilità di supervisione.

Considerato che il DR 509/98 attribuisce all' ANVUR (allora Osservatorio) la valutazione tecnica sulla congruità delle strutture e delle risorse di personale docente (art.2, par. 4) e che in base alla proposta di un gruppo misto (CTC-CNVSU) ha formulato anni orsono (l'11-10-2000) i criteri con cui le precedenti CTC hanno sinora valutato le risorse docenti, la CTC in carica ritiene utile esplicitare ulteriormente i criteri di qualificazione nonché delle indicazioni in merito alle differenti qualificazioni necessarie e coerenti con le diverse tipologie di docenza, sia per la valutazione delle istanze di riconoscimento e le successive richieste di modifica del corpo docente, sia ai fini della valutazione delle annuali relazioni consuntive e programmatiche delle Scuole.

Nel proporre al parere dell'ANVUR il documento che definisce i criteri, la CTC auspica che l'Agenzia confermi o aggiorni le indicazioni sui requisiti della docenza stabilite nel 2000 e, in particolare, definisca in termini perentori anziché orientativi i limiti previsti per le ore di didattica. Si ricorda che l'Osservatorio, in applicazione del DR 509/98, ha stabilito che in ciascuna scuola, per ciascun insegnamento deve essere indicato il nome e la qualifica del titolare e l'impegno a mantenere l'insegnamento per almeno tre anni; inoltre ogni scuola deve prevedere l'utilizzazione di 5 docenti iscritti all'elenco degli psicoterapeuti, e nel bilancio di previsione dell'istituzione proponente deve essere specificata, tra le spese, la quota relativa a personale docente. Inoltre l'Osservatorio ha raccomandato che il carico didattico assegnato annualmente a ciascun docente non superi le 150 ore annue se il medesimo è impegnato in altre attività, ovvero le 300 ore annue se impegnato esclusivamente nella scuola.

Si ricorda altresì che il DM 509/98, all'art. 8 (Caratteristiche della formazione) par. 3 individua le seguenti categorie di insegnamenti: teorici (discipline di base), teorico-pratici (approfondimento dell'indirizzo), pratici di indirizzo (formazione e supervisione), oltre ai tirocini in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, e che all'articolo 11 indica che "La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento dell'istituto ...".

¹ Il presente testo, discusso nella sessione del 6 novembre, redatto da M.G. Strepparava, C. Maffei, B. Carpiello, C. Violani è stato approvato per via telematica il 21-22 Novembre 2017.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Si ricorda infine che l'insieme delle attività formative previste dalla normativa richiedono un minimo complessivo di 500 ore che -prevedendo un'ampia gamma di attività comprensive di almeno 15 insegnamenti disciplinari oltre ad insegnamenti pratici, alle supervisioni delle psicoterapie attuate dagli allievi, e al tirocinio esterno-, ad avviso della CTC, non sono sostituibili né da attività seminariali o conferenze, né da ore di psicoterapia personale non espressamente e trasparentemente previste dal regolamento della scuola. Inoltre, per le predette considerazioni, dato che il DM 509/98 stabilisce che le attività di tirocinio esterno non debbano essere inferiori a 100 ore, ad avviso della Commissione, la quantità massima di ore destinate al tirocinio esterno di cui al comma 2 dell'art. 8 del Regolamento, che contribuiscono al minimo di 500 ore di formazione, non possono eccedere le 150 ore. Inoltre la Commissione non valuta l'idoneità degli esperti psicoterapeuti in servizio presso l'ente esterno ospitante il tirocinio e che assicurano il tutoraggio e la supervisione.

La Commissione ritiene che il percorso formativo di una scuola può essere apprezzabilmente integrato da attività come esperienze di psicoterapia o supervisione personale, nonché da attività seminariali, o da convegni o conferenze o workshop, che tipicamente non sono previste nel piano didattico approvato dal MIUR e non contribuiscono al monte ore minimo di 500 ore, se non in misura del tutto marginale. Gli esperti e gli studiosi che erogano le predette attività non sono soggetti alla valutazione della CTC e non fanno del corpo docente e del Consiglio dei docenti della scuola previsto dall'art. 10 del DM 509/98. Parimenti la CTC ritiene non siano soggetti alla propria valutazione e non possano far parte del corpo docente e del Consiglio dei docenti della scuola gli esperti che collaborano alle attività formative affiancando e non sostituendo i docenti nei loro compiti di docenza e supervisione.

In base alle predette considerazioni la CTC adotta i seguenti criteri per la valutazione dell'idoneità dei docenti chiamati a ricoprire insegnamenti e altre attività formative nella sede della Scuola e che possono far parte del Consiglio dei docenti di cui all'art. 10 del DM 509/98, differenziandoli per tipologia di docenti e di attività formativa:

Docenti non in servizio presso università:

- A) **Insegnamenti di base, (lezioni teoriche o in discipline non cliniche)**: deve essere verificata la **presenza di due su tre** dei seguenti requisiti:
- Esperienza documentabile di docenza pregressa o attuale, o in corsi di studio universitari o in istituti per la formazione alla psicoterapia, pertinente alla tipologia e agli obiettivi dell'insegnamento attribuito.
 - Autorship di articoli scientifici, monografie o capitoli di monografie congruenti con gli obiettivi dell'insegnamento
 - Partecipazione attiva a eventi formativi (Convegni, Congressi, Corsi ECM, Corsi di formazione, perfezionamento o master) pertinenti all'insegnamento attribuito.
- B) **Insegnamenti di base, discipline cliniche** (*p.es. psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicopatologia, psicologia clinica, psicologia dinamica, indirizzi psicoterapici diversi rispetto all'orientamento della scuola*): devono essere verificati entrambi i seguenti criteri:
- Almeno due dei requisiti di cui al punto A
 - Esperienza clinica pregressa/attuale nell'area oggetto di didattica
- C) **Insegnamenti caratterizzanti teorici e teorico-pratici** (*di formazione nell'indirizzo della scuola*): oltre a una consolidata e documentabile esperienza nel settore della psicoterapia, devono essere verificati i seguenti criteri
- Almeno 1 dei requisiti di cui al punto A
 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti (ordine medici o psicologi) da non meno di tre anni
 - Certificazione formale di esperienza nell'indirizzo clinico e nel modello formativo della scuola di almeno tre anni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- D) **Attività esercitative pratiche di formazione e supervisione** *nell'indirizzo della scuola*: stessi criteri del punto C

Docenti in servizio presso università²

- E) **Insegnamenti di base, lezioni teoriche o in discipline non cliniche**: deve essere verificata la **presenza di tutti i tre** requisiti: seguenti
- Esperienza documentabile di docenza pregressa/attuale, in corsi di studio universitari ovvero in istituti per la formazione alla psicoterapia, pertinente all'insegnamento attribuito.
 - Autorship di articoli scientifici, monografie o capitoli di monografie congruenti con l'ambito oggetto di insegnamento
 - Partecipazione attiva a eventi formativi pertinenti (Convegni, Congressi, Corsi ECM, Corsi di formazione, Perfezionamento o Master) all'insegnamento attribuito
- F) **Insegnamenti di base, discipline cliniche** (*p.es. psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicopatologia, psicologia clinica, psicologia dinamica, indirizzi psicoterapici diversi rispetto all'orientamento della scuola*): devono essere verificati entrambi i seguenti criteri:
- I requisiti di cui al criterio E
 - Esperienza clinica pregressa/attuale nell'area oggetto di didattica
- G) **Insegnamenti caratterizzanti teorici e teorico-pratici** (*di formazione nell'indirizzo della scuola*): devono essere verificati i seguenti criteri
- Almeno due dei requisiti di cui al criterio A
 - Iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti (ordine medici o psicologi) da non meno di tre anni
 - Certificazione formale di esperienza nell'indirizzo clinico e nel modello formativo della scuola di almeno tre anni
- H) **Attività esercitative pratiche di formazione e supervisione** *nell'indirizzo della scuola*: stessi criteri del punto C.

Per tutti gli insegnamenti e le attività formative le denominazioni e gli obbiettivi formativi devono essere specificati in termini chiari e tali da consentire l'individuazione della pertinenza delle competenze e delle esperienze dei docenti proposti. Nella Relazione annuale (programmatica e/o consuntiva) per ciascun insegnamento o altra attività formativa prevista nel piano didattico approvato dal MIUR verranno sinteticamente esplicitati gli obbiettivi della formazione, ovvero i risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenze e di abilità, il metodo e gli strumenti adottati per ottenerli, gli strumenti e le modalità adottati per verificarne il raggiungimento.

Il Curriculum dei docenti, firmato, datato e corredato dall'impegno ad assicurare una continuità almeno triennale all'insegnamento assegnato, dovrà contenere le informazioni necessarie a valutare la presenza e la sussistenza dei requisiti necessari.

I Curricula inseriti nelle Relazioni annuali dovranno essere aggiornati entro e non oltre tre anni.

Il Presidente

f.to *Cristiano Violani*

² Verificabile per le università Italiane mediante il sito Cineca Docenti che non comprende i docenti a contratto o in quiescenza.